

b) Una quota eventualmente a titolo di dividendo; la quota però non potrà mai essere superiore all'interesse legale, calcolato sul capitale effettivamente versato.

c) Una quota eventuale a riserva straordinaria, da stabilirsi dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale residuo potrà essere destinato: \_\_\_\_\_

d) a scopi di previdenza, mutualità, di cooperazione o di istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondi di riserva, oppure che venga aumentata la parte destinata agli scopi di cui alla lettera d), detratta la quota di cui alla lettera a).

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 11 - E' vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

Art. 12 - Le riserve <sup>2</sup>non possono essere ripartite tra i soci durante l'esistenza della società.

Art. 13 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

